

NOVITÀ FISCALI 2011



In questo inserto sono riportate le principali novità in materia fiscale, d'interesse per i professionisti, contenute nella "legge di Stabilità" per l'anno 2011 (Legge n. 220 del 13.12.2010 ex Finanziaria), e introdotte via via nell'ordinamento in base a specifici provvedimenti del Governo.

Viene affrontato anche il cosiddetto decreto "Milleproroghe", che è ormai un consueto appuntamento di fine anno che prevede a termini scadenti relativi alle più svariate esigenze.

In considerazione del fatto che al momento di andare in stampa, in sede di conversione parlamentare, nel provvedimento sono state inserite numerose e diverse disposizioni, si renderà necessario tornare sull'argomento su uno dei prossimi numeri della rivista per fornire ai lettori un ulteriore definitivo approfondimento.

Per concludere vengono forniti utili chiarimenti su diverse disposizioni intervenute in questi ultimi mesi.

a cura di Giacomo Picconeri

FINANZIARIA 2011 AL MICROSCOPIO

Le principali novità d'interesse per i professionisti contenute nella "legge di Stabilità" per l'anno 2011 (ex Finanziaria), un primo approccio al Decreto di fine anno (c.d. "Decreto Milleproroghe"), oltre a chiarimenti su disposizioni intervenute in questi ultimi mesi.

Giacomo Picconeri*

LEGGE DI STABILITÀ 2011 (Legge n. 220 del 13.12.2010)

La nuova legge ora definita "di Stabilità", ex Finanziaria, non ha introdotto moltissime novità in materia fiscale e/o previdenziale in quanto le stesse, sulla base di un nuovo "modus operandi" da parte del Governo, sono state via via introdotte nell'ordinamento in base a specifici provvedimenti.

Ne consegue che per la prima volta la legge finanziaria si presenta sotto questo aspetto alquanto alleggerita.

Tra le novità di maggiore interesse segnaliamo:

A) Iva per costruttori e "ristrutturatori" che cedono immobili di civile abitazione

Il comma 86, art. 1 della Legge 220/10 ha stabilito – con effetto dal 1° gennaio 2011 – che i costruttori e chi esegue interventi di recupero possono cedere gli immobili di civile abitazione con applicazione dell'Iva (evitando così i problemi derivanti dall'applicazione del pro rata e della rettifica della detrazione) se la cessione avviene entro i 5 anni successivi al termine dei lavori (e non più entro i 4 anni com'era fino ad oggi).

Quindi dal 1° gennaio 2011 si passa da quattro a cinque anni, allungando il periodo entro il quale la cessione deve avvenire con applicazione dell'Iva.

B) Proroga detrazione del 55% per risparmio energetico

La Legge di stabilità, tra le altre disposizioni, è intervenuta sulla detrazione del 55%:

- da un lato prorogando a tutto l'anno 2011 la possibilità di usufruirne (in precedenza ne era stata stabilita la decadenza al 31.12.2010);
- dall'altro diluendone i benefici in 10 anni, nel senso che, chi vorrà ottenere detti benefici, sarà costretto a "spalmare" la detrazione in 10 anni anziché 5 com'è stato fino ad oggi.

C) Aumento del ricorso agli accertamenti parziali e del costo per la definizione agevolata delle controversie

La Manovra per il 2011 introduce importanti novità anche in tema di accertamento delle imposte dirette e dell'Iva e, al tempo stesso, innalza il costo degli istituti deflattivi del contenzioso fiscale.

Pertanto:

- da un lato, il Legislatore ha voluto rafforzare e potenziare la possibilità per gli uffici di utilizzare gli accertamenti parziali;
- dall'altro ha incrementato il costo delle sanzioni poste a carico del contribuente che intende evitare la lite o vuole abbandonarla nel corso del processo.

Si tratta di misure destinate ad impattare immediatamente nello scenario tributario mutando i comportamenti sia

degli uffici finanziari che degli stessi contribuenti.

Entrambe le disposizioni troveranno attuazione nel 2011. Per l'incremento dei costi delle definizioni agevolate l'efficacia temporale delle nuove misure dipenderà dalla data di emissione dell'atto da parte dell'ufficio o da quella di presentazione del ricorso.

In relazione a ciò si evidenzia altresì che, in applicazione di una disposizione già assunta, il tasso dell'interesse legale (interesse di mora per ritardati pagamenti) dal 1° gennaio 2011 salirà dall'attuale 1 all'1,5%.

Vediamo brevemente le principali novità introdotte su entrambi i fronti dalla Legge:

C1) Il nuovo impulso agli accertamenti parziali per l'Iva e le dirette

Il comma 17 dell'art. 1 della Legge n. 220 aumenta la possibilità per gli uffici finanziari di ricorrere all'utilizzo degli accertamenti parziali. Grazie a tali norme, gli uffici potranno infatti procedere ad accertamenti parziali delle imposte dirette e dell'Iva anche sulla base dei riscontri delle c.d. attività di natura istruttoria.

Gli accertamenti parziali potranno d'ora in poi scattare anche sulla base degli inviti a comparire o ad esibire o trasmettere atti e documenti, rivolti al contribuente per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro

confronti, nonché dalle risultanze dei questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico inviati dall'ufficio.

Tornando al potenziamento degli accertamenti parziali ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, la Finanziaria 2011 punta decisamente a far assumere a tali tipologie di verifica un ruolo di sempre maggior importanza. Si tratta, infatti, di attività di verifica particolarmente snelle e veloci che possono consentire all'ufficio di limitare la propria azione accertativa nei confronti di alcuni elementi che formano la base imponibile dell'Iva o delle imposte dirette, senza con ciò arrecare alcun pregiudizio per una futura azione accertatrice di più largo respiro.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2011 potrà dunque essere inviato un semplice questionario le cui risposte, o mancate risposte, fornite dal contribuente costituiranno la base di un successivo accertamento parziale con il quale il Fisco potrà procedere, ad esempio, al disconoscimento, in tutto o in parte, di una o più agevolazioni fiscali utilizzate dal contribuente, di detrazioni d'imposta o di oneri deducibili e così via. Tale accertamento parziale potrà costituire anche soltanto l'inizio di una più complessa attività di verifica che potrebbe estendersi più in profondità (accertamento analitico) e/o su più periodi d'imposta.

C2) L'incremento dei costi per definire con il Fisco

I commi da 18 a 22 dell'art. 1 introducono tutta una serie di misure finalizzate ad aumentare l'importo delle sanzioni ridotte dovute dal contribuente nelle varie ipotesi di definizione agevolata previste nel nostro ordinamento tributario. Vediamo gli incrementi previsti per ogni fattispecie di definizione e la decorrenza:

a) Accertamento con adesione

Per gli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° febbraio 2011, la definizione tramite la procedura dell'accertamento con adesione sarà più costosa; passerà infatti da un quarto ad un terzo del minimo.

Pertanto il costo dell'accertamento con adesione si presenta come segue.

Atti di accertamento emessi per imposte dirette, Iva ed altri tributi indiretti emessi:

- **fino al 31/01/11** - Sanzione applicabile: **1/4 del minimo**
- **dall'1/02/11** - Sanzione applicabile: **1/3 del minimo**

Da notare che il comma 21, dell'art. 1, della L. n. 220/10 fissa la decorrenza temporale delle nuove disposizioni in materia di accertamento con adesione con riferimento alla data di emissione degli atti da parte dell'ufficio e non con quella di notifica al contribuente.

b) Omessa impugnazione degli atti

Aumenta anche il costo della

c.d. acquiescenza (cioè totale inerzia da parte del contribuente) nei confronti degli atti di accertamento emessi ai fini delle imposte dirette, dell'Iva e degli altri tributi indiretti. Vengono riscritte le misure delle sanzioni dovute dal contribuente che rinuncia ad impugnare gli atti emessi dagli uffici delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011 come segue:

- acquiescenza su avvisi di accertamento preceduti da altri atti (inviti al contraddittorio, questionari, ecc.) emessi a partire dal **1° febbraio 2011**. Sanzione applicabile: **1/3 del minimo**;

- acquiescenza su avvisi di accertamento non preceduti da altri atti emessi a partire dal **1° febbraio 2011**. Sanzione applicabile: **1/3 del minimo ridotta alla metà (1/6)**.

c) Conciliazione giudiziale

Sui ricorsi presentati a decorrere dal 1° febbraio 2011, la Manovra finanziaria 2011 aumenta anche il costo di questo istituto.

Viene infatti precisato che il nuovo costo della definizione giudiziale della lite passerà dall'attuale terzo al 40% delle sanzioni irrogabili in base al tributo risultante dalla conciliazione stessa.

Lo spartiacque delle nuove sanzioni è individuato dalla norma con la data di presentazione del ricorso. Saranno dunque assoggettate alle nuove misure le conciliazioni giudiziali relative a ricorsi presentati a

decorrere dal 1° febbraio 2011. Pertanto il nuovo scenario in tema di conciliazione giudiziale si presenta come segue:

- su ricorsi presentati **fino al 31/01/11**. Sanzione dovuta pari ad **1/3 del tributo**;

- su ricorsi presentati a decorrere **dall'1/02/11**. Sanzione dovuta pari al **40% del tributo**.

d) Ravvedimento operoso

La Finanziaria 2011 riscrive anche le misure delle sanzioni ridotte dovute dal contribuente che ricorre alle varie forme di ravvedimento operoso.

La decorrenza delle nuove sanzioni è fissata dalla norma sulla base della data in cui è commessa la violazione oggetto di ravvedimento.

Avremo quindi che:

- per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 saranno applicabili le sanzioni ridotte nella vecchia misura prevista (ante Finanziaria 2011);

- per tutte le violazioni commesse dal contribuente a decorrere dal 1° febbraio 2011 si renderanno applicabili le nuove e più elevate sanzioni.

In conseguenza delle modifiche sopra ricordate avremo quindi che per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 in avanti:

- gli omessi, carenti o tardivi versamenti potranno essere regolarizzati nei successivi 30 giorni (c.d. ravvedimento breve) con la sanzione ridotta di un decimo del minimo anziché un dodicesimo (**dall'attuale 2,5% al 3%**);

- gli omessi, carenti o tardivi versamenti regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è commessa (c.d. ravvedimento lungo) o, nell'ipotesi in cui non sia prevista la dichiarazione, entro un anno dalla violazione stessa, con la sanzione ridotta di un ottavo del minimo anziché un decimo (**dall'attuale 3% al 3,75%**).

Per l'omessa presentazione della dichiarazione, ravveduta entro i successivi novanta giorni, la sanzione ridotta di un decimo del minimo anziché un dodicesimo.

e) Definizione delle sole sanzioni

Con una modifica delle disposizioni vigenti, la legge riscrive anche l'importo delle sanzioni ridotte dovute nell'ipotesi di definizione, entro il termine per la proposizione del ricorso, delle sole sanzioni, irrogate anche in maniera immediata, evidenziate nell'atto di accertamento.

Per questa fattispecie il termine temporale di entrata in vigore delle nuove sanzioni è individuato sulla base della data di emissione dell'atto da parte dell'ufficio.

Per gli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011 la misura della definizione delle sole sanzioni sarà pari ad un terzo di quelle indicate in atto anziché alla misura di un quarto attualmente dovuta.

Pertanto:

- Atti emessi fino al 31/01/11, definizione: **1/4** delle sanzioni indicate in atto;
- Atti emessi a partire dall'1/02/11, definizione: **1/3** delle sanzioni indicate in atto.

f) Adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione

La modifica apportata dalla Finanziaria 2011 alle sanzioni ridotte dovute per l'accertamento con adesione esplica i suoi effetti anche per quanto attiene agli istituti ad esso correlati, quali l'adesione agli inviti al contraddittorio ed ai processi verbali di constatazione. Per entrambi questi istituti, con decorrenza dagli atti formati dalle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011, la misura delle sanzioni ridotte per la definizione passerà dall'attuale un ottavo del minimo ad un sesto.

Riepilogando avremo:

- inviti al contraddittorio emessi fino al 31/01/11 - Costo definizione: **1/8** del minimo;
- processi verbali di constatazione emessi a decorrere dall'1/02/11 - Costo definizione: **1/6** del minimo.

D) Proroga della detassazione degli emolumenti legati alla produttività

Con l'articolo 1, comma 47, della Legge di Stabilità per l'anno 2011 si è provveduto alla proroga, anche per l'anno prossimo, della c.d. detassazione delle somme erogate

dalle imprese ai lavoratori dipendenti, *"in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa"*.

L'agevolazione prevede la tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle sue addizionali di somme, comprese nella retribuzione da lavoro dipendente, che siano correlate ad incrementi di produttività, con l'aliquota agevolata Irpef 10%. Le condizioni per poter ottenere l'agevolazione non sono mutate come non sono stati modificati i limiti quantitativi entro i quali dette agevolazioni sono state concesse e che sono:

- *reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro;*
- *massimo agevolabile pari ad € 6.000;*
- *risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa.*

Ai fini della dimostrazione della connessione diretta tra l'agevolazione e l'incremento della produttività, dopo numerose ipotesi e prese di posizione con la Risoluzione Ministeriale n.130 del 14 dicembre 2010, l'Agenzia delle Entrate semplifica l'adempimento posto in capo al datore di lavoro e rende applicabile l'agevolazione a condizione che il perseguimento

della finalità di incremento di produttività trovi riscontro in un'attestazione del datore di lavoro. Questa dovrà essere effettuata con un'esplicita dichiarazione da apporre nello spazio riservato alle annotazioni del CUD da rilasciare al dipendente. Tale attestazione è condizione di per sé sufficiente a provare l'esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma.

IL DECRETO "MILLEPROROGHE"

Come di consueto, la fine d'anno porta in dote ai contribuenti il Decreto cosiddetto "Milleproroghe", cioè quello con il quale si provvede al rinvio (proroga) dei termini pendenti, cioè scadenti a fine anno, in ossequio alle più svariate esigenze.

Detto decreto, il n. 225 del 29 dicembre 2010, è strutturato in due blocchi:

- il primo prevede una prima proroga, generalizzata al 31 marzo 2011, di tutte le scadenze già fissate in data anteriore; e consente altresì la possibilità, demandata ad appositi DPCM, di prevedere un'ulteriore proroga al 31/12/11 per le scadenze che non ricadono nel rinvio generalizzato;
- il secondo blocco prevede invece una serie di ulteriori ma specifici rinvii.

Nel primo blocco (rinvio al 31.03.2011) i rinvii di maggiore interesse riguardano:

- la regolarizzazione delle case fantasma non censite al catasto;
- l'approvazione dei nuovi studi di settore per il 2010/2011;
- il decollo del modello 770 telematicomensile, ossia l'obbligo da parte dei sostituti d'imposta di comunicare mensilmente per via telematica i dati su retribuzioni e contribuzioni;
- la proroga della fase sperimentale di attivazione del lavoro occasionale ed accessorio, attraverso i "buonilavoro" (voucher), con lavoratori part time, cassaintegrati e percettori di indennità di disoccupazione.

Il secondo blocco prevede disposizioni prorogate di un anno (rinvio al 31.12.2011), tra le quali:

- cinque per mille: le disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef in base alla scelta del contribuente;
- sospensione dei versamenti per alluvione del Veneto: differito al 30 giugno 2011 il termine del 20 dicembre 2010 per il versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- ulteriore sospensione dei versamenti per il sisma dell'Abruzzo: sospese tutte le rate in scadenza nel periodo da gennaio 2011 a giugno 2011 per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6.04.09 in Abruzzo;

- deduzioni forfetarie per esercizi impianti di distribuzione carburante: prorogate per il 2011 le disposizioni in materia di deduzione forfetaria dal reddito d'impresa, in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti.

Viene stabilito un limite di spesa di 24 milioni di euro.

N.B. - In considerazione del fatto che, in sede di conversione parlamentare, nel provvedimento sono state inserite numerose e diverse disposizioni, si renderà necessario pubblicare su uno dei prossimi numeri della rivista un ulteriore approfondimento, non appena il decreto verrà approvato in via definitiva.

ALTRE DISPOSIZIONI

Operazioni intracomunitarie

Niente più automatismi per l'inclusione nell'elenco *Vies* che consente l'esecuzione di operazioni con l'estero. Con due provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, entrambi del 29 dicembre 2010, infatti, viene data attuazione all'obbligo di dichiarazione di volontà, previsto dal D.L. n. 78/10, per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, al fine di contrastare le frodi Iva internazionali.

In particolare, sono stabilite le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomu-

nitare sulla base dell'esito delle verifiche svolte dall'Agenzia, nonché i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Chi inizia una professione, o un'attività di impresa, nel territorio dello Stato, deve indicare nel modello di inizio attività ai fini Iva la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie. I contribuenti già titolari di partita Iva, invece, possono scegliere alternativamente di svolgere le operazioni in questione, oppure, di rinunciare presentando una apposita istanza ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l'Agenzia delle Entrate verificherà che i dati forniti siano completi ed esatti provvedendo, di seguito, ad effettuare una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio. In caso di esito negativo, entro lo stesso arco temporale l'ufficio finanziario competente per le attività di controllo ai fini Iva emana un provvedimento di diniego.

Comunicazioni per operazioni effettuate verso soggetti passivi Esteri domiciliati in paesi black-list

In vista della prima applicazione della Legge n. 40 del

25.03.2010, sono state emanate due Circolari dal Ministero delle Finanze (la n. 53/E e 54/E rispettivamente del 21 e 28 ottobre 2010) con le quali sono state fornite le indicazioni necessarie ad assolvere adeguatamente a questo nuovo ed ulteriore adempimento.

Con decorrenza dal 31 ottobre 2010 le imprese ed i professionisti che pongono in essere operazioni (attive o passive, cessioni di beni e prestazioni di servizi) con soggetti passivi aventi sede o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata e per questo inseriti in un'apposita lista (lista nera o, appunto: black-list) devono compilare e spedire in via telematica, con frequenza mensile o trimestrale, un'apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria che effettuerà tutti i controlli del caso.

È evidente la finalità antielusiva della norma anche se la stessa obbliga a tale nuovo adempimento tutti i soggetti passivi d'imposta italiani, con la sola esclusione dei "contribuenti minimi" e di quelli inseriti nelle "nuove attività produttive". Ai fini della pratica applicazione della stessa i soggetti passivi possono presentare detta comunicazione con cadenza trimestrale solo in caso di inizio attività e quando le operazioni con operatori economici di tali paesi non superano il valore complessivo di € 50.000,00. Con cadenza mensile in tutti gli altri casi. L'omessa presen-

tazione della comunicazione è punita con una sanzione amministrativa che va da € 516,00 ad € 4.130,00.

Si evidenzia che tra i paesi considerati a fiscalità privilegiata, oltre ai cosiddetti "paradisi fiscali" veri e propri ci sono anche: Svizzera- S.Marino-Monaco-Lussemburgo.

La lista completa è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Si raccomanda pertanto di prestare molta attenzione in tal senso e, nei casi dubbi, approfondire per le opportune verifiche e chiarimenti.

Comunicazioni Iva su clienti e fornitori con calendario scaglionato

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, viene data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a € 3.000

Nel primo periodo d'applicazione sono escluse anche le operazioni Iva non soggette all'obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011, come, per esempio, quelle riguardanti il commercio al dettaglio.

Le informazioni da comunicare sono solo quelle essenziali per l'individuazione dei soggetti e delle operazioni, mentre l'invio telematico deve essere effettuato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quel-

lo cui si riferiscono le operazioni.

Per il solo periodo d'imposta 2010, è stata innalzata la soglia ad € 25.000 per ogni singola operazione ed il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione è stato spostato al 31 ottobre 2011.

Reverse charge Iva su cellulari e pc

Dal 1° aprile 2011, nuove regole per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori con l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, che comporta lo spostamento degli obblighi fiscali in capo al cessionario e non al cedente come avviene normalmente. Con la **circolare n.59**, l'Agenzia delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti in merito. In particolare chiarisce che l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* per i cessionari residenti in Italia si applica, per quanto riguarda i *personal computer*, soltanto ai componenti che costituiscono dispositivi a circuito integrato come i microprocessori e le unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. L'Agenzia precisa che il *reverse charge* si applica per le sole cessioni di beni effettuate nella fase distributiva e, quindi, non a quella del commercio al dettaglio. La disposizione inoltre viene esclusa nel caso di cessioni dei beni effettuate da contribuenti minimi.

Decreto sicurezza**1) adeguamento per i vecchi contratti di appalto**

La Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, sulla sicurezza chiarisce che, per i contratti di appalto e subappalto già in essere in quanto stipulati antecedentemente al 7 settembre 2010, nonché per i subcontratti da essi derivati, il termine di moratoria di 180 giorni per l'adeguamento alle nuove norme decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 dicembre 2010) del D.L. n.187/10 e non quella, antecedente, di introduzione della stessa (7 settembre 2010).

Pertanto sulla base di tale nuova disposizione i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti dovranno essere adeguati alle suddette norme entro il termine ultimo del **17 giugno 2011**.

Si evidenzia nuovamente che qualora tali contratti non siano aggiornati entro tale data, la norma prevede che gli stessi si intenderanno automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità ai sensi dell'art.1374 c.c. ed il mancato rispetto delle stesse da parte dei soggetti interessati costituirà causa di risoluzione del contratto.

Nella conversione in legge del D.L. n.187/10 è stato, inoltre, previsto l'innalzamento della soglia di spese quotidiane non

soggette alla tracciabilità da € 500 a € 1.500: l'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere dovrà essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni.

2) valutazione dello "stress di lavoro-correlato"

In applicazione dell'art. 28 del D.Lgs 81/2008 che ha riformato la legge sulla sicurezza, la n. 626/94, è stato previsto che, con inizio dal 31.12.2010 in poi, il datore di lavoro debba procedere oltre che nella valutazione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività nei confronti dei propri dipendenti, con l'aiuto del responsabile della sicurezza e/o, ove presente, del medico del lavoro, anche alla verifica e valutazione dello "stress di lavoro-correlato". La definizione di tale rischio è stata fornita da un'apposita commissione che lo ha definito come: *"condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale conseguenza del fatto che soggetti (dipendenti) non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro"*. Tale condizione si verifica quando detto elemento è causato da fattori propri, cioè relativi al contesto ed al contenuto dell'attività lavorativa.

La valutazione deve necessariamente svolgersi in due di-

stinte fasi delle quali solo la prima è necessaria (detta: preliminare) ed è volta alla rilevazione ed alla verifica degli indicatori oggettivi, obiettivamente apprezzabili della possibile sussistenza di tale "condizione di stress". L'altra, eventuale e successiva volta alla individuazione delle possibili cause e della loro rimozione.

Nelle imprese che occupano fino a 5 dipendenti tale valutazione risulta essere semplificata e la valutazione può essere fatta congiuntamente ai lavoratori mediante riunioni congiunte.

Nuovo servizio gratuito di verifica on line del codice fiscale

È stato reso disponibile sul sito *web* delle Entrate un software per la verifica del codice fiscale. L'Amministrazione Finanziaria offre la possibilità di accedere liberamente ad uno strumento per verificare l'esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe Tributaria. Il servizio non consente di verificare la validità di una partita Iva.

L'indirizzo è :

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>

**Dottore commercialista
Revisore Contabile*